

Fall. 1/2019

Tribunale di Sondrio Sezione fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

BARBARA LICITRA	PRESIDENTE
SARA CARGASACCHI	GIUDICE
MARIA FEDERICA MINERVINI	GIUDICE

riunito in camera di consiglio,
ha emesso il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso in data 24.9.2019, presentato da QUADRIO CAMILLO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Sondrio, via Gavazzeni, 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, MICHELE QUADRIO,

letti gli atti e i documenti prodotti, udita la relazione del Giudice Delegato, sentite le parti all'udienza del 23.9.2021;

OSSERVA

Con ricorso 24.9.2019 la società QUADRIO CAMILLO COSTRUZIONI SRL chiedeva la fissazione del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, corredato della documentazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 6, legge fallimentare e di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Con provvedimento in data 24.10.2019, il Tribunale concedeva termine alla ricorrente di 120 giorni per il deposito della documentazione ex art. 161 comma 2 e 3 L. Fall. e nominava il Commissario Giudiziale nella persona del dr. FERRARINI PAOLO.

In data 17.7.2020 veniva depositata la **proposta definitiva** di concordato preventivo.

Con dettagliata relazione 15.4.2021 il Commissario Giudiziale esprimeva parere favorevole all'approvazione della proposta definitiva di concordato preventivo, in data in data 22.03.2021, così come avanzata e integrata con atti successivi.

Con decreto 9.8.2021, all'esito della udienza nella quale aveva luogo l'adunanza dei creditori, intervenuta in data 7.7.2021, veniva fissata udienza collegiale onde poter valutare la emissione del provvedimento di omologazione del concordato.

Con parere motivato ai sensi dell'art. 180, comma 2, legge fallimentare, in data 13.9.2021 il Commissario Giudiziale concludeva di ritenere, *rebus sic stantibus*, possibile, determinato, lecito e fattibile il concordato preventivo Quadrio Camillo Costruzioni S.r.l. per come proposto ed approvato dai creditori ed esprimeva **parere favorevole** alla sua omologazione da parte del Tribunale adito.

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza non veniva proposta alcuna opposizione.

All'udienza collegiale la debitrice chiedeva l'omologazione del concordato, mentre il Commissario Giudiziale ribadiva il proprio parere favorevole alla proposta.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato.

Deve in primo luogo confermarsi in questa sede, sulla base anche della relazione del Commissario ex art. 172 L.F. e del parere motivato ex art.180, comma 2, L.F. il giudizio positivo - già espresso da questo tribunale in occasione del decreto di ammissione della società alla procedura - sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. e sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, integrante, nel caso in esame, una conclamata situazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 5 L.F.

Deve inoltre confermarsi la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F., che pure è stata già stata valutata in sede di ammissione della società alla procedura alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della relazione di attestazione e che ha trovato una conferma nell'analisi compiuta dal commissario nella relazione ex art. 172 L.F.

Il piano "definitivo", corredato del parere favorevole del Commissario Giudiziale e da intendersi qui richiamato, appare degno di approvazione ed accoglimento.

In sintesi, quindi, non emergono elementi concreti che consentano di escludere la fattibilità del piano definitivo della società proponente ed anzi lo scenario attuale sembra delineare prospettive di soddisfacimento dei creditori comunque in linea quantomeno con la percentuale "garantita".

Poiché sono state raggiunte le maggioranze di legge, il Tribunale – completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533) - può procedere alla omologa del Concordato.

In ordine alla nomina del liquidatore giudiziale, non si ravvisano ostacoli alla nomina del Liquidatore Giudiziale nella persona della dr.ssa LARA MUFFATTI, proposta dalla debitrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) **OMOLOGA** il concordato preventivo proposto da QUADRIO CAMILLO SRL, con sede legale in Sondrio, via Gavazzeni, 1;
- 2) nomina Liquidatore Giudiziale la dr.ssa Laura Muffatti, con studio in Sondrio, via Cesura n. 4, la quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori **un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;**
 - b) il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel **rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva**, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

-
- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario e del Comitato dei Creditori e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante l'invio agli stessi di relazioni trimestrali (pubblicando i medesimi sul Portale Nazionale) e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- f) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- g) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 86 L.F.;
- h) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- i) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal giudice Delegato;
- j) ultimate le operazioni di liquidazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;
- k) riserva al Giudice Delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.
- 3) manda al Commissario di formulare istanza di nomina del Comitato dei Creditori.
- 4) dispone che trovino applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L.F.;

manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla debitrice, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore, nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.
manda al Commissario Giudiziale per la comunicazione del presente decreto ai creditori.

Così deciso in Sondrio, 8.10.2021

Il Presidente
Dott.ssa Barbara Licitra